



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2010/0101(COD)

28.10.2010

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea

(COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

Relatore per parere: Vincent Peillon

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Oggetto

La presente decisione mira a rivedere la garanzia finanziaria accordata dall'UE alla Banca europea per gli investimenti (BEI) a copertura dei rischi di natura sovrana o politica connessi alle sue operazioni effettuate al di fuori dell'UE.

La BEI costituisce un potente strumento d'intervento esterno incaricato di promuovere l'interesse europeo nel mondo e di sostenere la politica di sviluppo dell'UE. Queste due finalità sono strettamente connesse e **non dovrebbero contraddirsi nel quadro del mandato esterno**.

Numerosi progressi sono già stati compiuti dalla BEI nell'attuazione del suo mandato dopo il 2007. La banca ha rafforzato il coordinamento con la Commissione e ha concentrato la sua attenzione sul sostegno agli obiettivi politici dell'Unione.

Proposte

Aspetti finanziari

- Il mandato esterno della BEI è una leva d'azione ancora sottoutilizzata. Va quindi **prevista una progressiva crescita di questo strumento per il periodo 2014-2020** onde adattarne i mezzi ai nuovi obiettivi politici dell'UE su scala internazionale.

Lo sviluppo dell'azione esterna della BEI dovrà quindi tradursi in un aumento del **volume** dei prestiti, della loro **qualità** – riservando segnatamente l'uso della garanzia comunitaria ai paesi e ai progetti meno sicuri – e della **diversificazione dei nuovi beneficiari** (collettività locali).

- **A più breve termine**, l'estensione della copertura del mandato a 5 nuovi Stati, in coerenza con gli orientamenti strategici dell'Unione, può essere sostenuta solo a condizione di essere accompagnata da un **riaggiustamento "meccanico" dei massimali**, fatta salva una riduzione *de facto* dell'importo medio massimo dei prestiti disponibili per paese.

In secondo luogo, la revisione di metà percorso deve permettere di **autorizzare la BEI a reinvestire, con l'assenso della Commissione, i rimborsi di capitale di rischio e dei prestiti speciali provenienti da precedenti operazioni** in nuove operazioni dello stesso ordine a beneficio dei paesi partner.

Infine, occorre concedere senza indugio alla BEI un **mandato addizionale di 500 milioni di euro dedicati al finanziamento del microcredito** in modo da accrescere l'accesso dei più svantaggiati al finanziamento bancario nei paesi ammissibili.

Architettura istituzionale

- **In materia di organizzazione interna**, la BEI dovrà progressivamente essere **incoraggiata a suddividere l'insieme delle sue attività esterne secondo un criterio geografico** in modo da adeguarsi meglio alle specificità di ciascuna zona e favorire la partecipazione dei paesi partner. La BEI dovrebbe avviare tale processo prevedendo la

creazione di un istituto finanziario euromediterraneo di co-sviluppo.

- **In materia di cooperazione con gli altri attori europei che operano al di fuori dell'UE**, la BEI dovrebbe partecipare attivamente all'istituzione della "**piattaforma dell'UE per la cooperazione e lo sviluppo**" che, oltre alla BEI, riunirebbe gli altri IFI ed EBFI preservando il ruolo decisionale della Commissione in virtù delle sue competenze in materia di esecuzione del bilancio comunitario. Tale struttura dovrebbe permettere di aumentare la **combinazione di doni e prestiti (blending)** al fine soprattutto di rafforzare le operazioni di capitale di rischio e di assistenza tecnica.

- Infine, deve proseguire la riflessione su un **ravvicinamento a termine della BEI alla BERD, due banche con capitali in maggioranza europei.**

Relazioni con le istituzioni comunitarie

- Nonostante i progressi constatati, la BEI deve sforzarsi di **migliorare ulteriormente la sua cooperazione con la Commissione europea**. La banca deve informare la Commissione a uno stadio più precoce dei suoi progetti.

- La Commissione deve presentare al **Parlamento europeo** e al Consiglio una **relazione annuale più dettagliata** (informazioni riguardanti la durabilità economica, sociale e ambientale dei progetti in corso o realizzati, politica in materia di risorse umane e materiali).

- Il **SEAE deve essere integrato nel dispositivo e associato dalla Commissione alla preparazione ed elaborazione degli atti che vertono su questioni di sua competenza**. L'operatività e la razionalizzazione dei costi implicano che gli **uffici della BEI situati al di fuori dell'Unione europea siano, laddove opportuno, ubicati in seno alle delegazioni dell'UE**.

Cooperazione allo sviluppo

- **La BEI deve sostenere in maniera crescente i progetti il cui impatto in termini di riduzione della povertà è consistente** nei settori tradizionali di competenza della banca e, progressivamente, in settori non produttivi. **A quel punto, un criterio fondamentale dei progetti finanziati dalla BEI deve essere il valore aggiunto allo sviluppo sociale ed economico dei paesi di intervento.**

- Tale evoluzione dev'essere accompagnata da un **adeguamento dei metodi di lavoro utilizzati e dei mezzi.**

La Banca deve rafforzare le sue procedure di valutazione *ex ante*, di monitoraggio e di valutazione *ex post* delle operazioni (presa in considerazione degli aspetti sociali, ambientali e della sostenibilità economica dei progetti, consultazione della società civile).

La BEI dovrà pertanto aumentare sostanzialmente le risorse materiali e umane destinate a tali attività.

- La BEI dovrà infine dimostrare un rigore e una trasparenza massimi nella scelta dei suoi partner finanziari. Essa deve in particolare farsi garante che i veicoli finanziari utilizzati non

possano **in nessun caso permettere o contribuire a qualsiasi forma di evasione fiscale o frode.**

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari.

Emendamento

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari, ***al fine di conseguire gli obiettivi di politica estera dell'UE. La BEI dovrebbe quindi legare chiaramente i suoi strumenti di finanziamento agli obiettivi dell'UE.***

Motivazione

I finanziamenti BEI dovranno corrispondere agli obiettivi di politica estera nonché agli obiettivi strategici dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) In fase di elaborazione delle nuove

prospettive finanziarie, gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione dovrebbero essere sostanzialmente incrementati per accrescere l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'Unione all'esterno delle sue frontiere in linea con il trattato di Lisbona.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'estensione del mandato a nuovi paesi senza procedere a una rivalutazione dei massimali di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione ridurrebbe de facto l'importo medio massimo dei prestiti della BEI disponibili per paese nell'ambito del suo mandato esterno. Onde evitare un indebolimento dell'azione della BEI in ciascuno dei paesi destinatari dell'intervento, occorrerà procedere con la massima urgenza a un aggiustamento "meccanico" di detti massimali.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici ***nelle regioni coperte*** dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici ***all'interno e attraverso i paesi coperti*** dal mandato ***nell'attuazione del loro impegno in materia di cambiamenti climatici nel***

con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate *ove* possibile, da aiuti a valere sul bilancio comunitario, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'UE.

quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate *per quanto* possibile, da aiuti a valere sul bilancio comunitario, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'UE. ***Il mandato opzionale non dovrebbe essere considerato come un contributo dell'Unione europea o dei suoi Stati membri ai finanziamenti di "rapido avvio" decisi in occasione della Conferenza UNFCCC delle parti (COP) a Copenaghen nel dicembre 2009.***

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Un mandato addizionale di 500 milioni EUR destinati al finanziamento del microcredito dovrebbe essere assegnato alla BEI in modo da accrescere l'accesso dei più svantaggiati al finanziamento bancario al fine di sviluppare microprogetti che creano ricchezza e ridurre la povertà. Tale attività dovrebbe essere sviluppata dalla BEI direttamente o attraverso azioni già intraprese da altri istituti finanziari internazionali o istituti finanziari bilaterali europei per il tramite di istituti

finanziari locali affidabili, assicurando un monitoraggio appropriato dell'utilizzazione dei prestiti accordati.

Motivazione

Questo primo mandato di 500 milioni di euro deve consentire alla BEI di apportare un contributo significativo allo sviluppo della microfinanza, per la quale la domanda mondiale è stimata, secondo l'ONG Planet Finance, in 263 miliardi di dollari USA. Per fare un paragone, i vari istituti del gruppo della Banca mondiale hanno, da parte loro, destinato un po' più di 500 milioni di euro al microcredito per il solo anno 2009.

Emendamento 6

**Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) I rimborsi dei capitali di rischio e dei prestiti speciali (reflows) provenienti da precedenti operazioni dovrebbero poter essere reinvestiti dalla BEI, con l'assenso della Commissione, per finanziare nuove operazioni dello stesso ordine a beneficio dei paesi partner, come proposto dalla Commissione nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1638/2006 che stabilisce disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e di partenariato.

Emendamento 7

**Proposta di decisione
Considerando 12**

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della

(12) Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della

democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'*UE* è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'*UE* nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI dovrebbe **dotarsi gradualmente di mezzi adeguati** per soddisfare adeguatamente tali criteri.

democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'*Unione* è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'*Unione* nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI dovrebbe **rafforzare sostanzialmente ed entro termini ragionevoli i mezzi** per soddisfare adeguatamente tali criteri.

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe rafforzare la propria azione a favore dello sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e sulla base dei principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento

Emendamento

(13) Ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe rafforzare la propria azione a favore dello sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e sulla base dei principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale **delle istituzioni pubbliche e della società civile**. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze

all'interno dell'*UE* e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, nonché di adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un **progressivo** aumento delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'*UE* concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'*Unione* e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, **in particolare in materia di formazione professionale**, nonché di adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un aumento **entro termini ragionevoli** delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'*Unione* concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo **economico, sociale e ambientale** dei progetti e i loro risultati.

Emendamento 9

Proposta di decisione Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo vicepresidente della Commissione per le relazioni esterne, nell'intento di aumentare l'efficacia e la coerenza delle relazioni esterne dell'*UE*.

Emendamento

(14) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo vicepresidente della Commissione per le relazioni esterne, nell'intento di aumentare l'efficacia e la coerenza delle relazioni esterne

*Verrà istituito un nuovo Servizio di azione esterna dell'UE (EEAS) posto sotto l'autorità dell'Alto rappresentante. **In anni recenti si è assistito inoltre ad un ampliamento e rafforzamento delle politiche esterne dell'UE. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell'UE per l'Asia centrale, i nuovi partenariati con l'America Latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'UE con la Russia, la Cina e l'India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell'UE, che ora sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.***

dell'Unione. **È stato** istituito un nuovo Servizio di azione esterna dell'UE (SEAE) posto sotto l'autorità dell'Alto rappresentante.

Motivazione

A seguito della risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, è necessario tener conto della ripartizione delle competenze tra la Commissione e il SEAE nell'azione esterna dell'UE. La parte del testo originale del considerando 14 riguardante l'allargamento e il rafforzamento delle politiche esterne va dunque spostata dopo i nuovi considerando proposti che riguardano il SEAE.

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il SEAE e i servizi della Commissione dovrebbero consultarsi su tutte le tematiche inerenti all'azione esterna dell'Unione nell'esercizio delle

loro rispettive funzioni. Il SEAE dovrebbe partecipare ai lavori preparatori e alle procedure che riguardano gli atti elaborati dalla Commissione in questo settore. A tal fine, il SEAE dovrebbe poter concludere accordi, a livello di servizi, con i servizi competenti della Commissione, con il Segretariato generale del Consiglio o altri uffici o organi interistituzionali dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di decisione Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) A seguito dell'istituzione del SEAE e dell'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione e la BEI dovranno modificare il protocollo d'intesa sulla cooperazione e sul coordinamento delle regioni di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità¹ e, a seconda dei casi e con l'assenso dell'alto rappresentante, estendere il nuovo protocollo d'intesa al SEAE, in particolare per quanto riguarda il dialogo regolare e sistematico fra la BEI e la Commissione a livello strategico che dovrebbe includere anche il SEAE e altri aspetti che sono di competenza del SEAE.

¹ *GU L 414 del 30.12.06, pag. 95.*

Emendamento 12

Proposta di decisione Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) In anni recenti si è assistito inoltre ad un ampliamento e rafforzamento delle politiche esterne dell'Unione. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell'Unione per l'Asia centrale, i nuovi partenariati con l'America Latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'Unione con la Russia, la Cina e l'India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell'Unione, che ora sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell'Unione sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.

Emendamento 13

Proposta di decisione Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da

(16) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione, ***quali la***

relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'UE e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L'Unione per il Mediterraneo, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali **complementari alla** politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'UE e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo **sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza**, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'UE e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l'UE hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad esso si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'UE, la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti dell'uomo, e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L'Unione per il Mediterraneo, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali **che integrano la** politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione europea e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo **mira a rilanciare il processo di integrazione euro-mediterranea sostenendo il reciproco sviluppo economico, sociale e ambientale tra le due sponde del Mediterraneo**, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. **L'Unione per il Mediterraneo sostiene in particolare l'introduzione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, la protezione civile e l'università euromediterranea.** Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione europea e i paesi partner orientali, **che non possono essere conseguite se tutti i paesi del partenariato orientale non aderiranno ai principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo. L'entità dell'impegno della BEI nei confronti di**

questi paesi dovrebbe quindi essere subordinata ai loro progressi in questi settori. La Federazione russa e l'Unione hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad esso si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione, la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

Emendamento 14

Proposta di decisione Considerando 20

Testo della Commissione

(20) L'attività della BEI in Sudafrica dovrebbe collocarsi nel quadro del documento strategico nazionale UE-Sudafrica. I settori chiave identificati nel documento strategico sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. Le attività finora condotte dalla BEI in Sudafrica sono state realizzate in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo della Commissione, incentrandosi in particolare sul sostegno al settore privato e su investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento strategico nazionale per il Sudafrica ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro "verdi".

Emendamento

(20) L'attività della BEI in Sudafrica dovrebbe collocarsi nel quadro del documento strategico nazionale UE-Sudafrica. I settori chiave identificati nel documento strategico sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. Le attività finora condotte dalla BEI in Sudafrica sono state realizzate in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo della Commissione, incentrandosi in particolare sul sostegno al settore privato e su investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, **progetti per la potabilizzazione dell'acqua** e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento strategico nazionale per il Sudafrica ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro "verdi".

Emendamento 15

Proposta di decisione Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere **ricercate le** opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'UE, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo).

Emendamento

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'Unione nelle regioni interessate, dovrebbero essere **trovate** opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo). ***Nel prossimo quadro finanziario dovrebbe essere creata una maggiore sinergia tra detti strumenti di finanziamento dell'UE e il mandato esterno della BEI.***

Emendamento 16

Proposta di decisione Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell'UE e gli obiettivi

Emendamento

(22) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi

prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'*UE*, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI e la Commissione a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare l'opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività della BEI e quelle della Commissione.

prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'*Unione*, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. ***La Commissione dovrebbe in particolare disporre di tempi più congrui per esaminare la conformità dei progetti proposti dalla BEI alle esigenze del presente mandato.*** Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI e la Commissione a livello operativo. ***Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero, laddove opportuno, essere ubicati in seno alle delegazioni dell'Unione in modo da incrementare tale cooperazione condividendo i costi di funzionamento.*** Di particolare importanza è assicurare l'opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività della BEI, ***del SEAE e*** della Commissione.

Emendamento 17

Proposta di decisione Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale saranno definite negli orientamenti operativi regionali sviluppati dalla Commissione, di concerto con la BEI e ***sentito il parere del SEAE*** per le questioni ***inerenti alle politiche, se del caso***. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'*UE* per ciascuna regione, riflettere le strategie

Emendamento

(23) Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale saranno definite negli orientamenti operativi regionali sviluppati dalla Commissione, di concerto con la BEI e per le questioni ***di sua competenza con il SEAE***. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'*Unione* per ciascuna regione, riflettere le strategie nazionali dell'*Unione* e mirare

nazionali dell'UE e mirare a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti *comunitari* corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.

a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti dell'Unione corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.

Emendamento 18

Proposta di decisione Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe studiare lo sviluppo di una "piattaforma *comunitaria* per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma ***continuerebbe a perseguire la promozione degli*** accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti della BEI.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe studiare lo sviluppo di una "piattaforma *dell'Unione* per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione ***e della razionalizzazione*** del funzionamento dei meccanismi volti a combinare ***maggiormente*** sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma ***dovrebbe promuovere, sotto la direzione della Commissione, le sinergie, la programmazione concertata e gli*** accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni *dell'Unione* nell'attuazione del bilancio *dell'Unione* e dei prestiti della BEI. ***Detta piattaforma dovrebbe altresì avviare una riflessione sui cambiamenti necessari nell'architettura istituzionale europea per il finanziamento dello sviluppo entro il 2014.***

Emendamento 19

Proposta di decisione Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La BEI dovrebbe essere progressivamente incoraggiata a ripartire l'insieme delle sue attività esterne su base geografica onde adattarsi meglio alle specificità di ogni zona e favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei paesi partner nella gestione concreta dei fondi e nel monitoraggio finanziario dei progetti interessati. La BEI dovrebbe avviare tale processo predisponendo immediatamente la ripartizione delle sue attività mediterranee, finora raggruppate nello strumento per gli investimenti e il partenariato euro-mediterraneo (FEMIP), creando un'istituzione finanziaria euro-mediterranea di sviluppo congiunto di cui la BEI resterebbe l'azionista di riferimento. Nel caso specifico del Mediterraneo, detta trasformazione istituzionale permetterebbe alla BEI di migliorare l'efficacia della sua azione nei paesi mediterranei, di rafforzare la sua visibilità e di apportare un maggiore sostegno finanziario alle iniziative prioritarie dell'Unione per il Mediterraneo. La BEI dovrebbe altresì appoggiarsi al programma Invest in Med che consente la creazione di una preziosa rete con le imprese e gli attori della società civile nei paesi partner.

Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) La BEI dovrebbe essere incoraggiata

(26) La BEI dovrebbe essere incoraggiata

ad aumentare il numero delle proprie operazioni al di fuori dell'UE non coperte dalla garanzia *comunitaria al fine di sostenere gli obiettivi di politica esterna dell'UE*, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. **Di concerto** con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia *comunitaria* e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati.

ad aumentare il numero delle proprie operazioni al di fuori dell'UE non coperte dalla garanzia dell'*Unione in modo da riservare l'attivazione della garanzia ai paesi e ai progetti penalizzati da condizioni meno agevoli di accesso al mercato e in cui quindi la garanzia fornisce un valore aggiunto superiore. La BEI dovrebbe pertanto, sempre al fine di sostenere gli obiettivi della politica esterna dell'Unione, incrementare gli importi prestati a suo proprio rischio*, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. **D'intesa** con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia *dell'Unione* e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati. **In occasione del rinnovo del mandato esterno per il 2014-2020, sarebbe opportuno procedere a un riesame di detta politica e dell'elenco dei paesi ammissibili alla garanzia.**

Emendamento 21

Proposta di decisione Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) La BEI dovrebbe essere incoraggiata a potenziare le sue operazioni destinate a enti pubblici subordinati nei paesi di intervento ove

disponga di adeguate garanzie.

Emendamento 22

Proposta di decisione Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) La BEI dovrebbe dimostrare maggiore rigore e trasparenza nella scelta dei suoi partner finanziari. In particolare dovrebbe provvedere a che, nel contesto delle operazioni finanziarie coperte dalla garanzia dell'Unione, i canali finanziari utilizzati da essa o dai suoi partner non possano in alcun caso consentire o agevolare qualsivoglia forma di evasione fiscale. La BEI dovrebbe anche, ove possibile, potenziare la diversificazione dei suoi partner finanziari nei paesi di intervento e incoraggiare lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato.

Emendamento 23

Proposta di decisione Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Per garantire che la Banca soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, ***è necessario che*** alle attività esterne ***della BEI siano assegnate*** risorse umane e finanziarie adeguate. Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'*UE*, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione.

(28) Per garantire che la Banca soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, ***entro termini ragionevoli essa deve assegnare alle sue*** attività esterne risorse umane e finanziarie ***sufficienti e adeguate, specialmente nei paesi di intervento.*** Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'*Unione*, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo ***diretto*** dei progetti durante la fase

di realizzazione.

Emendamento 24

Proposta di decisione Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'UE oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi a promuovere ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, *se del caso*, inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficacia delle misure d'aiuto. Gli sforzi di cui sopra si dovranno basare sulla reciprocità fra la BEI e altre istituzioni e richiederanno pari impegno da parte della BEI e delle altre istituzioni finanziarie per garantirne l'efficace realizzazione. *In particolare, le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Asia centrale e in Turchia sono definite in un protocollo d'intesa tripartito fra la Commissione, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.*

Emendamento 25

Proposta di decisione Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'*Unione* oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi a promuovere ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficacia delle misure d'aiuto. Gli sforzi di cui sopra si dovranno basare sulla reciprocità fra la BEI e altre istituzioni e richiederanno pari impegno da parte della BEI e delle altre istituzioni finanziarie per garantirne l'efficace realizzazione.

(29 bis) Nei rispettivi paesi di intervento comune la BEI e la BERS dovrebbero in

particolare puntare a migliorare la loro cooperazione. Le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Asia centrale e in Turchia sono definite nei protocolli d'intesa tripartiti fra la Commissione, la BEI e la BERS. Detti protocolli dovrebbero evitare alla BEI e alla BERS di entrare in concorrenza e permettere invece di agire in modo complementare, utilizzando al meglio i rispettivi vantaggi comparativi. I protocolli dovrebbero anche prevedere la convergenza delle loro procedure entro un termine ragionevole. Occorre anche prendere in considerazione la possibilità di creare nel tempo legami più stretti tra le due banche con capitali maggioritari europei allo scopo di ottimizzare gli strumenti europei di finanziamento dell'azione esterna.

Emendamento 26

Proposta di decisione Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) Entro la fine del 2011, la Commissione e il SEAE dovrebbero presentare uno studio congiunto di fattibilità sulle possibili sinergie e i recuperi di efficienza che potrebbero essere conseguiti con un riavvicinamento tra la BEI e la BERS, valutando scenari diversi, compresa una fusione delle due banche.

Emendamento 27

Proposta di decisione Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'UE e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso.

Emendamento

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'Unione e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. ***La relazione dovrebbe anche valutare la misura in cui la BEI ha preso in considerazione la sostenibilità economica, finanziaria, ecologica e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Dovrebbe altresì contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare le disposizioni del presente mandato, escludendo dal campo della garanzia ogni operazione atta a consentire o agevolare direttamente o indirettamente qualsivoglia forma di evasione fiscale, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI con ricorso a canali finanziari con sede nei centri finanziari offshore.*** Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso.

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Saranno ammissibili per la garanzia *comunitaria* i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI per progetti di investimento realizzati nei paesi coperti dalla presente decisione, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati concessi conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito "le operazioni di finanziamento della BEI").

Emendamento

2. Saranno ammissibili per la garanzia *dell'Unione* i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI per progetti di investimento realizzati nei paesi coperti dalla presente decisione, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati concessi conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito "le operazioni di finanziamento della BEI"), ***purché non ricorrano direttamente o indirettamente ad alcun canale finanziario atto a consentire o agevolare direttamente o indirettamente qualsivoglia forma di evasione fiscale.***

Emendamento 29

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia *comunitaria* per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a ***27 800 000 000 EUR***, ripartito come segue:

(a) un mandato generale di ***25 800 000 000 EUR***

(b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici, dell'importo di 2 000 000 000 EUR

Emendamento

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia *dell'Unione* per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a ***29 481 000 000 EUR***, ripartito come segue:

(a) un mandato generale di ***26 981 000 000 EUR***

(b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici, dell'importo di 2 000 000 000 EUR

(b bis) un mandato relativo al finanziamento del microcredito di

Motivazione

L'estensione del mandato a nuovi paesi senza procedere a una rivalutazione dei massimali di finanziamento della BEI a titolo di garanzia dell'Unione ridurrebbe di fatto il massimale medio dei prestiti della BEI disponibili per paese nel contesto del suo mandato esterno. Per evitare un indebolimento dell'azione della BEI nei singoli paesi di intervento occorre procedere fin da ora a un riaggiustamento "meccanico" di detti massimali. Gli importi dei massimali succitati sono stati pertanto rivalutati al rialzo sulla base dell'importo medio destinato a ciascun paese all'interno di ogni massimale e massimale secondario e della durata corrispondente al tempo restante fino al termine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, ovvero tre anni.

*Regola di calcolo: massimale aggiornato subregione = massimale iniziale subregione + [(massimale iniziale subregione / numero iniziale di paesi nella sub regione) * (numero di paesi aggiunti alla sub regione) * (numero di anni restanti nel mandato / numero di anni totali del mandato)]*

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'UE di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti ***rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all'obiettivo generale*** della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta

Emendamento

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'Unione di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti ***che contribuiscono all'attuazione degli impegni in campo climatico assunti da detti paesi nel contesto*** della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta

collaborazione con la Commissione coniugando, *se del caso e appropriato*, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell'UE.

collaborazione con la Commissione coniugando, *per quanto possibile*, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell'UE.

Il mandato opzionale non va conteggiato come contributo dell'UE e dei suoi Stati membri al fondo "ad attivazione rapida" convenuto nella conferenza delle parti della UNFCCC a Copenaghen nel dicembre 2009.

Emendamento 31

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il mandato relativo al finanziamento del microcredito copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi coperti dalla presente decisione purché dette operazioni sostengano l'obiettivo di sviluppare l'attività di microcredito di istituzioni finanziarie locali deboli con la finalità di finanziare microprogetti generatori di ricchezza e ridurre così la povertà e per i quali l'utilizzazione di prestiti sia oggetto di appropriato monitoraggio. Ove possibile, la BEI dovrebbe, nell'applicazione del presente mandato, assicurare una suddivisione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte con le regioni di cui all'allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Inoltre, detta attività dovrà essere sviluppata dalla BEI stessa o tramite azioni già realizzate da altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie bilaterali europee. Il mandato relativo al finanziamento del microcredito è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, ove possibile e indicato, le

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l'istruzione.

Emendamento

3. La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l'istruzione, ***segnatamente in materia di formazione professionale.***

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. ***Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI si consultano, ove appropriato, con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle questioni inerenti alle politiche.*** Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'UE; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale *comunitario* definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. In particolare, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza *comunitaria*, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, ***tenendo conto delle*** risoluzioni del Parlamento europeo e ***delle*** decisioni e conclusioni del Consiglio. La Commissione riferisce al

Emendamento

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. ***Detti orientamenti sono preparati, in una fase iniziale, assieme al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle questioni di sua competenza.*** Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'Unione; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale *dell'Unione* definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. In particolare, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza *dell'Unione*, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, ***in linea con le*** risoluzioni del Parlamento europeo e ***le*** decisioni e conclusioni del Consiglio. La Commissione riferisce ***previamente*** al Parlamento europeo e al Consiglio in

Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli orientamenti *elaborati*. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l'attuazione.

merito agli orientamenti *in via di elaborazione*. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l'attuazione.

Emendamento 34

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per ogni progetto approvato, la Commissione europea pubblica un parere motivato in cui illustra il modo in cui il progetto rispetta le diverse componenti della presente direttiva e, in particolare, il modo in cui sostiene gli obiettivi di azione esterna dell'UE.

Emendamento 35

Proposta di decisione Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

La Commissione studia l'eventuale introduzione, entro termini ragionevoli, di una "piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo" che, sotto la sua direzione, riunirebbe la BEI, le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee allo scopo di ottimizzare e razionalizzare il funzionamento dei meccanismi atti a consentire di combinare in modo maggiore le donazioni e i prestiti nelle regioni esterne.

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") **degli** aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento

La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") **di tutti gli** aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla **piena** sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale **e che non aggravino i conflitti in corso o latenti** vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI dovrebbe rafforzare il controllo durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo.

Emendamento

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI dovrebbe rafforzare **la sua capacità di controllo nell'ambito dell'intero ciclo del progetto rispetto a tali problematiche e all'operato degli intermediari finanziari** durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo **Se la BEI viene a conoscenza di un grave peggioramento dell'impatto del progetto su uno di questi aspetti, ne informa la Commissione. Di concerto, la BEI e la Commissione stabiliscono le misure adeguate da adottare, compresa, se necessario, la sospensione del finanziamento del progetto. In caso di disaccordo tra le due**

istituzioni, la BEI segue le raccomandazioni della Commissione.

Emendamento 38

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna dell'UE al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'UE, in particolare definendo gli orientamenti operativi di cui all'articolo 5 e istituendo un dialogo regolare e sistematico e rapidi scambi di informazioni su:

Emendamento

1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna dell'UE al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'UE, in particolare definendo gli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, ***su cui il Parlamento europeo deve essere informato previamente***, e istituendo un dialogo regolare e sistematico e rapidi scambi di informazioni su:

Emendamento 39

Proposta di decisione

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

La Commissione e il SEAE presentano uno studio congiunto sulle eventuali sinergie e i recuperi di efficienza che possono essere conseguiti con un riavvicinamento tra BEI e BERS. Detto studio prende in considerazione vari scenari, compresa la fusione tra BEI e BERS, e viene presentato entro la fine del 2011.

Emendamento 40

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Ove necessario**, le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore.

Emendamento

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore.

Emendamento 41

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale *comunitaria* conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

Emendamento

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell'*Unione* conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni, ***tenendo in considerazione le competenze del SEAE.***

Emendamento 42

Proposta di decisione Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Partecipazione pubblica e divulgazione delle informazioni

1. La BEI assicura che il promotore del progetto organizzi un efficace processo di informazione pubblica e una consultazione pubblica sugli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo del progetto. La BEI individua il pubblico interessato dal progetto finanziato dalla BEI.

2. Per ogni progetto che beneficia della garanzia dell'UE, la BEI dovrebbe rendere direttamente accessibili al pubblico i seguenti documenti in formato elettronico o attraverso un registro, in conformità del suo regolamento:

- una descrizione/sintesi del progetto;*
- relazioni di stima, monitoraggio e valutazione ex post che esaminano l'impatto del progetto in termini di ambiente, società, diritti umani e sviluppo economico.*

Le informazioni da mettere a disposizione e divulgare sono opportunamente aggiornate.

Emendamento 43

**Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall'Autorità palestinese, mentre il Kosovo, a norma della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, è rappresentato dall'Amministrazione provvisoria dell'ONU in Kosovo, ovvero *da un'amministrazione indicata negli orientamenti di cui all'articolo 5 della*

Emendamento

2. In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall'Autorità palestinese, mentre il Kosovo, a norma della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, è rappresentato dall'Amministrazione provvisoria dell'ONU in Kosovo, ovvero *dal governo della Repubblica del Kosovo.*

presente decisione.

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La BEI, **di concerto** con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia *comunitaria*, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

Emendamento

4. La BEI, **d'intesa** con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia dell'*Unione*, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

Emendamento 45

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, nonché il contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'*UE*. In particolare, la relazione valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'*UE*, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di

Emendamento

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di **programma**, progetto, di settore, di paese e di regione, nonché il contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'*Unione*, **riservando particolare attenzione ai pertinenti obiettivi dell'*UE* 2020**. In particolare, la relazione valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'*Unione*, **la valutazione da parte della BEI della sostenibilità**

cofinanziamento.

*ecologica e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati, efficienza, efficacia e impatto dei progetti e delle operazioni di finanziamento, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento. **La relazione contiene anche una valutazione della politica in materia di risorse umane e materiali della BEI per quanto riguarda le sue attività al di fuori dell'Unione. Comprende inoltre una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente mandato, escludendo dal campo della garanzia ogni operazione atta a consentire o agevolare direttamente o indirettamente qualsivoglia forma di evasione fiscale, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI con ricorso a canali finanziari con sede nei centri finanziari offshore.***

Emendamento 46

Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per ottemperare in modo adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, entro il 1° luglio 2012 la BEI trasmette alla Commissione un piano pluriennale dettagliato di adattamento e potenziamento delle sue risorse umane e materiali destinate alle attività al di fuori dell'Unione.

Emendamento 47

Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nella sua relazione annuale la BEI inserisce una valutazione di controllo del funzionamento del memorandum d'intesa con il Mediatore europeo.

Emendamento 48

**Proposta di decisione
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Occorre istituire un organo consultivo indipendente che comprenda segnatamente rappresentanti dei governi, del mondo accademico, dei sindacati, delle imprese e delle associazioni non profit. Tale organo consultivo fornirà consulenza al consiglio di amministrazione nel corso dell'anno.

Emendamento 49

**Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria.

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria **e ne informano il Parlamento europeo.**

Emendamento 50

Proposta di decisione Allegato 1

Testo della Commissione

- A. Paesi in fase di preadesione:
8 700 000 000 EUR;
- B. paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: **12 400 000 000 EUR;**
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- (a) paesi mediterranei: **8 700 000 000 EUR;**
- (b) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **3 700 000 000 EUR;**
- C. Asia e America Latina: **3 800 000 000 EUR;**
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- (a) America Latina: 2 800 000 000 EUR;
- (b) Asia (inclusa Asia centrale):
1 000 000 000 EUR;
- D. Repubblica del Sudafrica: 900.000.000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% del massimale regionale tra i massimali sub-regionali indicativi nell'ambito dei massimali regionali del mandato generale.

Emendamento 51

Proposta di decisione Allegato II – lettera A – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Emendamento

- A. Paesi in fase di preadesione:
9 166 000.000 EUR;
- B. paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: **13 078 000 000 EUR;**
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- (a) paesi mediterranei: **9 114 000 000 EUR;**
- (b) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **3 964 000 000 EUR;**
- C. Asia e America Latina: **3 837 000 000 EUR;**
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- (a) America Latina: 2 800 000 000 EUR;
- (b) Asia (inclusa Asia centrale):
1 037 000 000 EUR;
- D. Repubblica del Sudafrica: 900.000.000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% del massimale regionale tra i massimali sub-regionali indicativi nell'ambito dei massimali regionali del mandato generale.

Emendamento 52

Proposta di decisione

Allegato II – lettera A – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Albania, Bosnia-Erzegovina, **Islanda**, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Montenegro, Serbia.

Emendamento

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Montenegro, Serbia.

Emendamento 53

Proposta di decisione

Allegato II – lettera B – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia.

Emendamento

Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (*), Marocco, Siria, Tunisia.

Emendamento 54

Proposta di decisione

Allegato II – lettera B – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina;

Emendamento

Europa orientale: Bielorussia (*), Repubblica di Moldova, Ucraina.

Emendamento 55

Proposta di decisione

Allegato II – lettera C – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei,

Emendamento

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei,

Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Cambogia (*), Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen (*).

PROCEDURA

Titolo	Concessione alla BEI di una garanzia dell'UE in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea
Riferimenti	COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD)
Commissione competente per il merito	BUDG
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 19.5.2010
Relatore per parere Nomina	Vincent Peillon 17.3.2010
Esame in commissione	5.10.2010 27.10.2010
Approvazione	28.10.2010
Esito della votazione finale	+: 47 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, María Muñoz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Charles Tannock, Zoran Thaler, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christian Ehler, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Potito Salatto, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Renate Weber